



COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

Tel. 091 8209242 Fax 8209311

IL SINDACO

Vista la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione n° 0061547 del 22.12.2011;

Visto l'art.15 della legge 12.11.2011 n° 183 – Norme in materia di certificazioni e dichiarazioni sostitutive;

Vista la Circolare n° 33 del 23.12.2011 del Ministero Dell'Interno;

Informa la cittadinanza che dal 01.01.2012 entrano in vigore le modifiche, introdotte dall'art. 15 comma 1, della legge 12 novembre 2011, n° 183, recante disposizioni sulla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenute nel Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n° 445; Le disposizioni sono dirette a consentire una completa "DECERTIFICAZIONE" nei rapporti fra Pubblica Amministrazione e privati, in specie l'acquisizione diretta dei dati presso le Amministrazioni Certificanti da parte delle Amministrazioni Procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DELL'ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 d.P.R. n.445/2000, in forza del quale le Pubbliche Amministrazioni non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione.

Tali disposizioni devono essere osservate dalle Pubbliche Amministrazioni e dai Gestori di Pubblici Servizi nei rapporti fra loro e in quelli con l'Utenza ai sensi dell'art.2 del citato d.P.R. n. 445/2000;

Le principali novità introdotte con la nuova normativa:

- 1) le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati;
- 2) nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di Pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle Dichiarazioni Sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà.

Conseguentemente, a far data 01.01.2012, le Amministrazioni e i gestori non possono più accettarli né richiederli, tanto più in quanto tali comportamenti integrano, per espressa previsione, violazione dei doveri d'Ufficio ai sensi della nuova formulazione dell'art.74 comma 2, lett.a del d.P.R n.445/2000;

Sui certificati rilasciati sarà apposta, a pena di nullità la seguente dicitura:

“il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di Pubblici Servizi”.

Distinti saluti

Dalla Residenza Municipale li 30.12.2011

f.to IL SINDACO

Andrea Mannina